

Allegato E – di cui al DPR 207/201, art. 279 co. 1 lettera e)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CIG 41865480B4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI DISABILI DELLA VISTA E DELL'UDITO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/13 – 2013/14 – 2014/15.

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'Amministrazione Provinciale di Venezia affida, mediante una procedura aperta ai sensi degli art. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e della Legge 328/2000, la gestione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di persone/soggetti disabili della vista e dell'udito, domiciliati nel territorio provinciale, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° e II°, per gli anni scolastici 2012/13 – 2013/14 – 2014/15.

Art. 2 - Finalità del servizio

Il servizio è volto a garantire il diritto allo studio, facilitando il percorso formativo-didattico nell'assolvimento dell'impegno scolastico, dei soggetti con minorazione sensoriale (audiolesi, non vedenti e ipovedenti) ai fini dell'acquisizione dell'autonomia funzionale e quindi della loro piena integrazione scolastica e sociale.

Art. 3 - Importo dell'appalto

L'importo di riferimento è di € **20,00 (venti/00)** orari onnicomprensivi (+IVA se dovuta), per un numero presunto di **75.000 (settantacinquemila)** ore per anno scolastico, per un importo complessivo a base d'asta di € **4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00)**(+IVA se dovuta).

Art. 4 – Descrizione del servizio

1. Il servizio regolarmente programmato e concordato si svolge nell'ambiente familiare e nell'ambito scolastico dell'assistito. L'articolazione dell'orario di lavoro all'interno della settimana – dal lunedì al sabato – sarà quindi concordata con la famiglia e/o con i docenti.
2. Il servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di disabili della vista e dell'udito viene erogato su richiesta presentata direttamente alla Provincia di Venezia – Centro servizi disabilità sensoriali, da parte della famiglia, o dell'interessato se maggiorenne.
3. Il monte ore massimo settimanale a beneficio di ciascun assistito è stabilito in **n. 12 (dodici) ore**.

4. A coloro che attualmente già frequentano la scuola secondaria di I e II grado verrà mantenuto il monte ore assegnato nel corso dell'anno scolastico 2011/2012.

Art. 5 - Requisiti del personale impiegato

1. Al fine di garantire a ciascun assistito un *progetto individuale di intervento* formulato per la realizzazione di una personale ed adeguata programmazione scolastica, rispondente alle necessità e alle scelte compiute dalla famiglia, il personale impiegato nel servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di disabili della vista e dell'udito dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a. diploma di scuola secondaria di II°, o titoli ed attestati attinenti la natura del servizio, oppure comprovata esperienza documentabile nell'assistenza allo studio a favore di alunni disabili della vista e dell'udito;
 - b. una preparazione congrua all'indirizzo di studi prescelto dagli assistiti che frequentano la scuola secondaria di II°;
 - c. professionalità specifica, quali operatori addetti all'assistenza, in presenza di minorazioni sensoriali di particolare gravità, in situazioni che saranno individuate e vagliate singolarmente in accordo con il Responsabile del Centro servizi disabilità sensoriali.
2. L'operatore impiegato nel servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di soggetti disabili della vista e dell'udito assegnato a ciascun assistito, in accordo con gli insegnanti curricolari e di sostegno, in base a quanto realizzato nella regolare programmazione didattica avrà il compito di:
 - a. predisporre il materiale didattico e progettare le tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline;
 - b. avviare gli assistiti, se da essi richiesto, all'uso di strumenti tiflotecnico-pedagogici e informatici;
 - c. mantenere forme di collaborazione con gli operatori dell'istituzione scolastica, secondo le necessità del caso;
 - d. collaborare con la famiglia nell'integrazione sociale e scolastica dell'assistito.
3. Qualsiasi altra attività non rientrante in quelle descritte al punto 2 dovrà essere, in seguito a motivata richiesta della famiglia, preventivamente individuata, concordata e autorizzata in accordo tra la Amministrazione Provinciale di Venezia e l'affidatario del servizio.
4. Per quanto riguarda nello specifico gli alunni ipovedenti o ciechi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, dovrà esser individuato uno/due operatori con professionalità specifica in grado di occuparsi della lavorazione e produzione dei testi presso il Laboratorio tiflotecnico del Centro servizi disabilità sensoriali, in grado di fornire a tutti gli alunni ipovedenti e ciechi frequentanti le scuole della provincia di Venezia i testi scolastici opportunamente predisposti.

Detta attività dovrà essere programmata e svolta in coordinamento con gli operatori che seguono gli alunni/studenti ipovedenti e ciechi, le scuole e le famiglie.

Il personale del soggetto affidatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 6 - Durata della gestione

La durata della gestione è prevista per gli **anni scolastici 2012/13 – 2013/14 – 2014/15**, secondo il calendario delle lezioni stabilito in base alle indicazioni regionali dall'autorità scolastica competente per scuole ed istituti di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

L'affidamento in oggetto dovrà essere garantito nei confronti di alunni e studenti fino all'espletamento

delle prove d'esame conclusive dei corsi di studio.

Art. 7 – Varianti

La stazione appaltante potrà richiedere varianti al contratto stipulato nei casi previsti dall'art. 311 del DPR 207/2010.

Art. 8 - Procedura di gara e soggetti ammessi

Il servizio di assistenza scolastica integrativa verrà affidato mediante procedura aperta in applicazione degli articoli 20 e 27 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", trattandosi di servizio sociale, rientrante nell'allegato II B del medesimo decreto legislativo, categoria 25, n. di riferimento CPC 93, numero riferimento CPV 85311200-4, voce Servizi di assistenza sociale per disabili.

Alla gara possono partecipare i soggetti individuati dall'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, di seguito elencati:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni ed enti di promozione sociale;
- Organismi di cooperazione;
- Cooperative sociali;
- Fondazioni;
- Enti di patronato;
- Imprese sociali;
- Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.

Nella elencazione di cui sopra è da intendersi siano ricomprese le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

Art. 9 - Raggruppamenti di imprese

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese del medesimo tipo (Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) Legge n. 381/91), appositamente e temporaneamente raggruppate. In questo caso le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

Le imprese concorrenti in Associazione temporanea non potranno concorrere anche autonomamente, né in più di una Associazione.

Art. 10 - Obblighi, oneri e responsabilità dell'affidatario

Il soggetto affidatario si obbliga a:

1. assumere gli operatori, differenziati per i diversi profili professionali così come specificato all'art. 5 punti 1 e 4, assicurando la completa applicazione delle norme previste dal CCNL per i lavoratori delle Cooperative sociali, compresi i minimi contrattuali e le eventuali condizioni di miglior favore stabilite da accordi locali, nonché dalle norme civili, previdenziali ed assicurative. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. In ogni caso si applicano integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000. Il personale avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l'affidatario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con la Provincia di Venezia;
2. assumere ogni responsabilità per qualsiasi caso di infortunio o danno eventualmente arrecato all'Amministrazione Provinciale in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante

l'esecuzione della prestazione contrattuale. L'affidatario è sempre responsabile sia verso la Provincia di Venezia, sia verso terzi della qualità del servizio fornito;

3. rispondere direttamente dei danni a persone o cose comunque arrecati nell'esecuzione del servizio. A tal fine esso sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, da produrre in copia alla Provincia prima dell'inizio del servizio, contro danni a persone o cose con massimale unico di almeno € 1.000.000,00;
4. mantenere, per esigenze di continuità assistenziale sostenuta da questa Amministrazione, l'attuale personale in servizio;
5. provvedere ad organizzare specifici momenti di **formazione per gli operatori nuovi assunti** sulle tematiche inerenti la disabilità sensoriale.
Detti corsi dovranno obbligatoriamente essere programmati all'inizio dell'anno scolastico e svolti non oltre il primo trimestre.
I programmi di formazione e i relativi calendari dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione al Centro servizi disabilità sensoriali;
6. assicurare nel corso d'anno scolastico momenti di **supervisione** rivolti agli operatori.
La **supervisione** necessaria per fornire opportune indicazioni alla gestione dei casi affidati e per effettuare il monitoraggio sull'andamento degli stessi, si svolge nel corso di tutto l'anno scolastico e può essere svolta anche mediante il coinvolgimento di figure professionali che interagiscono sul caso;
7. presentare alla Provincia il curriculum personale e formativo di ciascun operatore;
8. attenersi ai seguenti criteri, tempi e modalità nell'assegnazione dei casi:
 - 8.1 nella programmazione **all'inizio di ogni anno scolastico**:
 - 8.1.1 garantire la continuità del rapporto già esistente tra i singoli operatori e gli utenti, previo accertamento della reciproca accettazione famiglia-operatore;
 - 8.1.2 individuare in accordo con il servizio provinciale, per le sostituzioni o nuove assegnazioni, l'operatore in possesso delle competenze educativo-professionali e dei requisiti richiesti dallo specifico caso, fermo restando quanto previsto all'art. 7;
 - 8.2 nell'operatività **nel corso dell'anno scolastico** garantire la presenza dell'operatore, per sostituzioni o nuove assegnazioni, entro massimo 6 giorni lavorativi, nei seguenti termini:
 - 8.2.1 per le sostituzioni, dalla data di dimissione dell'operatore, comunicate via fax alla Provincia;
 - 8.2.2 per le nuove assegnazioni, dalla data di comunicazione via fax da parte della Provincia.
9. comunicare inoltre alla Provincia l'**elenco degli abbinamenti operatore-assistito**:
 - 9.1 entro e non oltre 10 giorni dall'inizio delle attività didattiche;
 - 9.2 entro 24 ore dall'aggiornamento, per le sostituzioni o le nuove assegnazioni in corso d'anno.
10. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Capitolato, provvedendo ad indicare ai sensi del D.Lgs n.196/2003 il soggetto "Responsabile del trattamento dati" personali e sensibili, inerenti e necessari al procedimento finalizzato all'erogazione del servizio;
11. disporre di una propria sede operativa nel territorio della provincia di Venezia, ovvero impegnarsi ad attivarla entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, funzionante almeno 5 giorni alla settimana, dotata di un recapito telefonico e di fax, con un orario d'ufficio che preveda la presenza stabile di un responsabile della gestione del servizio;

12. assicurare la presenza di un proprio operatore addetto al reperimento, coordinamento e gestione del personale, presso la sede del Centro servizi disabilità sensoriali per almeno tre giorni la settimana;
13. predisporre e trasmettere al Centro servizi disabilità sensoriali della Provincia di Venezia, entro fine ottobre per ciascun operatore una tabella riepilogativa del piano di lavoro settimanale definitivo;
14. implementare e trasmettere, al termine di ogni mese di servizio, il prospetto dettagliato e puntuale delle ore mensili prestate da ogni operatore al fine di mantenere il costante monitoraggio del rispetto del monte ore assegnato.

Art. 11 - Compiti della Provincia

Spetta alla Provincia:

1. l'espletamento delle formalità necessarie per l'accoglimento delle richieste di assistenza scolastica integrativa;
2. provvedere, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, ad individuare il soggetto "*Responsabile del trattamento dati*" personali e sensibili, indicato dall'affidatario, così come previsto nel presente capitolato all'art. 7, punto 10;
3. la trasmissione, mediante nota scritta, all'affidatario nella persona del "*Responsabile del trattamento dati*", all'inizio di ogni anno scolastico dell'elenco degli assistiti, corredato dalle seguenti informazioni:
 - notizie anagrafiche dell'alunno (esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, recapiti telefonici);
 - scuola di iscrizione per l'anno scolastico di riferimento (esempio: classe, ordine, nome dell'Istituto, località, eventuale presenza di insegnante di sostegno);
 - disabilità solo con l'indicazione generale (esempio: uditiva/visiva, grave/media/lieve, plurihandicap);
 - cognome e nome dell'operatore addetto allo svolgimento del servizio di assistenza scolastica integrativa assegnato nel precedente anno scolastico;
 - eventuale richiesta di continuità didattica espressa dalla famiglia;
 - eventuali richieste specifiche da parte della famiglia.

Tali dati potranno essere comunicati dall'affidatario esclusivamente all'operatore addetto allo svolgimento del servizio di assistenza scolastica integrativa assegnato all'assistito.

Verranno inoltre trasmesse variazioni e nuove richieste pervenute successivamente alla trasmissione dell'elenco degli assistiti;

4. al fine di garantire l'adeguatezza del servizio, richiedere all'affidatario, con nota scritta anche via fax, la sostituzione dell'operatore, in caso di verificata inadeguatezza del servizio svolto dal medesimo, da effettuarsi con le modalità e i tempi indicati all'art. 10.

Art. 12 - Controlli e verifiche

1. L'Amministrazione provinciale potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l'Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Provincia interdirà la partecipazione di detta Impresa a nuove gare per un periodo di 4 anni.
2. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono effettuati mediante la costituzione di un «Gruppo di Coordinamento» con la funzione di esercitare:

- a) la vigilanza periodica e la valutazione sull'andamento del servizio;
- b) la verifica della congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio.

Il Gruppo è composto da:

- il Dirigente del Servizio Cultura, Sport e Servizi sociali della Provincia di Venezia;
- il Responsabile del Centro servizi disabilità sensoriali;
- un Logopedista del Centro Audiofonologico;
- il Referente del soggetto affidatario;
- il Rappresentante dell'Associazione Famiglie Audiolesi (AFAL);
- il Rappresentante dell'Ente Nazionale Sordomuti - Sezione Provinciale di Venezia.
- il Rappresentante dell'Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Venezia;

Il Gruppo è coordinato dal Dirigente del Servizio Cultura, Sport e Servizi sociali della Provincia di Venezia, il quale provvede a convocarlo almeno una volta nel corso dell'anno scolastico o su richiesta scritta di almeno due componenti, in cui siano specificati gli argomenti da trattare.

Resta facoltà dell'Amministrazione provinciale richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Art. 13 - Garanzie e responsabilità

L'Impresa appaltatrice così come previsto all'art. 10 punto 3 è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimale unico di almeno € 1.000.000,00.

Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 15 – Vincolo giuridico

I termini per l'organizzazione e l'avvio del servizio decorreranno dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione divenuta efficace anche in pendenza della stipula del relativo contratto.

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti

Spetta all'affidatario, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente Capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo stabilito moltiplicato per il numero delle ore mensili effettuate e debitamente documentate dagli operatori.

Al termine di ciascun mese, prima dell'invio della fattura, il soggetto aggiudicatario trasmette al Centro servizi disabilità sensoriali della Provincia di Venezia il rendiconto mensile dettagliato del servizio effettuato da ogni Lettore.

Il pagamento avverrà mensilmente mediante provvedimento del Dirigente del Servizio Cultura, Sport e Politiche sociali su presentazione di regolare fattura mensile, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, fatte salve le verifiche inerenti la regolarità contributiva.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensate dalla Provincia di Venezia tutte le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione della gestione del servizio in oggetto.

Su richiesta della Provincia il soggetto aggiudicatario è tenuto a dimostrare il regolare rispetto delle norme contrattuali di settore per il personale impiegato. In caso di tardiva esibizione della documentazione richiesta, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione e l'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni, né ad altra pretesa.

Art. 17 - Adeguamenti dei prezzi

Trattandosi di un contratto ad esecuzione periodica e continuativa si procederà alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 18 - Divieto di cessione

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile dell'esecuzione del contratto, essendo fatto divieto di cessione totale o parziale, sotto pena della decadenza del contratto medesimo.

Art. 19 - Subappalto

Data la natura della prestazione richiesta è vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto di affidamento e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive Imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Art. 20 - Inadempienze e penalità nella erogazione delle prestazioni e nel trattamento del personale

1. qualora l'Amministrazione provinciale ritenga che l'Impresa aggiudicataria non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione formale al referente dell'Impresa, così da porla in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Amministrazione provinciale, non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di cui ai sottoindicati punti dell'art. 10 del presente Capitolato, l'Amministrazione provinciale applicherà le seguenti penalità, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

- *punto 1.* : € 250,00 fatto salvo l'obbligo di provvedere entro il termine perentorio di otto giorni lavorativi, ad integrare lo stipendio per la parte non corrisposta. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi un numero di operatori superiore a cinque, verrà applicata una penale pari a € 500,00, fatti salvi gli obblighi precedentemente indicati e con la riserva da parte della Provincia della facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto.
- *punto 8.1.2.* : € 300,00 e l'obbligo a provvedere alla sostituzione dell'operatore nei termini di cui al punto 8.2;
- *punto 8.2.* : € 20,00 per ogni giornata di ritardo;
- *punto 9* : € 50,00 per ogni giornata di ritardo;
- *punto 11* : € 500,00 per ogni giornata di ritardo.

Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti verrà applicata una penale da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00.

Le violazioni e le inadempienze delle norme di legge e del presente Capitolato dovranno essere previamente contestate con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

L'Amministrazione provinciale procederà al recupero delle penalità, previa comunicazione con raccomandata A/R, con trattenute sui crediti dell'aggiudicataria per prestazioni già eseguite ovvero sul deposito cauzionale che dovrà essere, quindi, immediatamente reintegrato.

Nel caso di persistenti o reiterate inadempienze contestate e non sanate, l'Amministrazione provinciale si riserva la possibilità di risoluzione anticipata dell'affidamento, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 22.

L'Amministrazione provinciale avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:

- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione provinciale di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo 12 sul personale impiegato, accertata dalla Stazione appaltante, la medesima comunica all'Impresa ed anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, per i servizi in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati. L'Amministrazione provinciale può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento dei danni.

In seguito a risoluzione del contratto, è facoltà dell'Amministrazione provinciale affidare il servizio all'Impresa concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione provinciale riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

L'Amministrazione provinciale interdirà inoltre la partecipazione dell'Impresa inadempiente a nuove gare per un periodo di 4 anni.

Art. 21 - Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all'Impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione provinciale incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

L'Amministrazione provinciale potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi

previsti dal Codice Civile.

L'Amministrazione provinciale potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggior onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 22 - Spese contrattuali

Il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese previste, inerenti e conseguenti alla stipula dello stesso (diritti di segreteria, diritti di rogito, spese di registrazione, bollatura, ecc.), saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 23 – Foro competente

Le controversie che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario e la Provincia di Venezia, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno definite a norma di legge. Per ogni eventuale controversia la competenza appartiene al Foro di Venezia, con esclusione dell'arbitrato.

Art. 24 - Trattamento dati

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

Art. 25 - Clausola di salvaguardia

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità la Provincia di Venezia può non procedere all'aggiudicazione.

Art. 26 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme di legge, regolamento e qualsiasi altro provvedimento concernenti la materia oggetto del presente capitolato. Sono espressamente richiamati il D.Lgs. 163/2006, il DPR 207/2010, le norme contenute nel Codice Civile che disciplinano la materia, i Regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti della Provincia di Venezia.

Per quanto non espressamente previsto nel Bando e nel capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente.